



AUTORITÀ PER LE  
GARANZIE NELLE  
AGCOM COMUNICAZIONI

## DELIBERA N. 116/21/CONS

### **AGGIORNAMENTO DEL PIANO DI NUMERAZIONE AUTOMATICA DEI CANALI DELLA TELEVISIONE DIGITALE TERRESTRE, DELLE MODALITÀ DI ATTRIBUZIONE DEI NUMERI AI FORNITORI DI SERVIZI DI MEDIA AUDIOVISIVI AUTORIZZATI ALLA DIFFUSIONE DI CONTENUTI AUDIOVISIVI IN TECNICA DIGITALE TERRESTRE E DELLE RELATIVE CONDIZIONI DI UTILIZZO**

#### L'AUTORITÀ

NELLA sua riunione di Consiglio del 21 aprile 2021;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTE le direttive del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, nn. 2002/19/CE (*direttiva accesso*), 2002/20/CE (*direttiva autorizzazioni*), 2002/21/CE (*direttiva quadro*), 2002/22/CE (*direttiva servizio universale*), come modificate dalle direttive nn. 2009/136/CE e 2009/140/CE;

VISTA la decisione (UE) n. 2017/899 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 maggio 2017 *relativa all’uso della banda di frequenza 470-790 MHz nell’Unione*;

VISTA la direttiva (UE) n. 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 dicembre 2018 *che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche*;

VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante *“Codice delle comunicazioni elettroniche”*;

VISTA la legge 3 maggio 2004, n. 112, recante *“Norme di principio in materia di assetto radiotelevisivo e della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.A., nonché delega al Governo per l’emanazione del testo unico della radiotelevisione”*;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*” (di seguito *Testo Unico*);

VISTA la legge 27 dicembre 2017, n. 205 recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020*” (di seguito *Legge di Bilancio 2018*);

VISTA la legge 30 dicembre 2018, n. 145 recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021*” (di seguito *Legge di Bilancio 2019*);

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 5 ottobre 2018, con il quale è stato approvato il “*Piano nazionale di ripartizione delle frequenze*”;

VISTO il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 19 giugno 2019, con il quale è stato definito il calendario nazionale (cd. *roadmap*) che individua le scadenze per il rilascio delle frequenze nella banda a 700 MHz, ai fini dell’attuazione degli obiettivi della decisione (UE) 2017/899 del 17 maggio 2017;

VISTA la delibera n. 366/10/CONS, del 15 luglio 2010, recante “*Piano di numerazione automatica dei canali della televisione digitale terrestre, in chiaro e a pagamento, modalità di attribuzione dei numeri ai fornitori di servizi di media audiovisivi autorizzati alla diffusione di contenuti audiovisivi in tecnica digitale terrestre e relative condizioni di utilizzo*”;

VISTA la delibera n. 353/11/CONS, del 22 giugno 2011, recante “*Nuovo regolamento relativo alla radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 565/14/CONS;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 696/20/CONS;

VISTA la delibera n. 237/13/CONS, del 21 marzo 2013, recante “*Nuovo piano di numerazione automatica dei canali della televisione digitale terrestre, in chiaro e a pagamento, modalità di attribuzione dei numeri ai fornitori di servizi di media audiovisivi autorizzati alla diffusione di contenuti audiovisivi in tecnica digitale terrestre e relative condizioni di utilizzo*”;

VISTA la delibera n. 39/19/CONS, del 7 febbraio 2019, recante “*Piano nazionale di assegnazione delle frequenze da destinare al servizio televisivo digitale terrestre (PNAF)*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 162/20/CONS del 23 aprile 2020;

CONSIDERATO che l’articolo 1, comma 1035, della *Legge di Bilancio 2018* così come emendato dall’articolo 1, comma 1109, della *Legge di Bilancio 2019*, dispone che “*In considerazione del nuovo assetto frequenziale e delle modalità di definizione delle aree tecniche, di cui al comma 1030, e in coerenza con le procedure di cui ai commi 1030, 1031, 1033 e 1034, l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni aggiorna il piano di numerazione automatica dei canali del servizio televisivo digitale terrestre e le modalità di attribuzione dei numeri entro il 31 dicembre 2019, tenendo conto di quanto stabilito dai commi da 1026 a 1046. L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni aggiorna il piano, nel rispetto del pluralismo dei mezzi di comunicazione, dei principi di trasparenza, equità e non discriminazione e di una razionale allocazione della numerazione, riservando adeguati spazi all’interno dei primi archi di numerazione ai consorzi e alle intese di cui all’articolo 29, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177.*”;

VISTA la delibera n. 456/19/CONS, del 27 novembre 2019, recante “*Avvio del procedimento per l’aggiornamento del piano di numerazione automatica dei canali del servizio televisivo digitale terrestre e relative modalità di attribuzione dei numeri*”;

VISTA la delibera n. 17/21/CONS, del 25 gennaio 2021, recante “*Consultazione pubblica concernente l’aggiornamento del nuovo piano di numerazione automatica dei canali della televisione digitale terrestre, delle modalità di attribuzione dei numeri ai fornitori di servizi di media audiovisivi autorizzati alla diffusione di contenuti audiovisivi in tecnica digitale terrestre e delle relative condizioni di utilizzo*”;

CONSIDERATO che, nell’ambito della consultazione pubblica di cui alla delibera n. 17/21/CONS del 25 gennaio 2021, sono pervenute richieste di audizione da parte di: Federazione Aeranti-Corallo (prot. n. 67664 del 3 febbraio 2021), Confindustria Radio Televisioni (anche CRTV, prot. n. 75920 del 12 febbraio 2021 e prot. n. 95147 del 23 febbraio 2021), RAI-Radiotelevisione Italiana S.p.A. (prot. n. 84165 del 17 febbraio 2021), Associazione Tv locali (prot. n. 86319 del 18 febbraio 2021 e prot. n. 95449 del 23 febbraio 2021), Associazione TV Insieme (prot. n. 89112 del 19 febbraio 2021), Associazione Coordinamento Nazionale Radio Televisioni – Terzo Polo digitale (anche C.R.N.T. – T.P.D., prot. n. 89117 del 19 febbraio 2021), Reti Televisive Italiane S.p.A. (anche RTI, prot. n. 89133 del 19 febbraio), Sky Italia S.r.l. (prot. n. 89138 del 19 febbraio 2021), Telecapri S.r.l. (prot. n. 90003 del 19 febbraio 2021), QVC Italia S.r.l. (prot. n.

90004 del 19 febbraio 2021), Discovery Italia S.r.l. (prot. n. 90140 del 19 febbraio 2021), Associazione RadioTelevisioni Europee Associate (anche R.E.A., prot. n. 91959 del 22 febbraio 2021);

VISTI i contributi inviati da parte di: Associazione Teleantenna New Media (prot. n. 55397 del 2 febbraio 2021), Studio legale MCL (prot. n. 81433 del 16 febbraio 2021), R.E.A. (prot. nn. 91259 e 91263 del 22 febbraio 2021), Media Team Communication S.r.l. (prot. n. 95167 del 23 febbraio 2021), Federazione Aeranti-Corallo (prot. n. 96913 del 24 febbraio 2021 e prot. n. 99303 del 25 febbraio 2021), Associazione TV Locali (prot. n. 98208 del 24 febbraio 2021), Rai (prot. n. 101913 del 26 febbraio 2021), CRTV (prot. n. 105275 del 1 marzo 2021), Associazione TV Insieme (prot. n. 105370 del 1 marzo 2021), Comitato RadioTv Locali - C.R.T.L. (prot. n. 106896 del 1 marzo 2021), Associazione per la Libertà e il Pluralismo nell'Informazione - A.L.P.I. (prot. n. 107382 del 2 marzo 2021), Radiotelevisione Azienda Speciale della provincia Autonoma di Bolzano (prot. n. 107770 del 2 marzo 2021), TVP Italy S.r.l. (prot. n. 108077 del 2 marzo 2021), RTI S.p.A. (prot. n. 108146 del 2 marzo 2021), Discovery Italia S.r.l. (prot. n. 109339 del 3 marzo 2021), Italiana Televisioni S.r.l. (prot. n. 109762 del 3 marzo 2021), C.N.R.T. – T.P.D. (prot. n. 109880 del 3 marzo 2021), QVC Italia S.r.l. (prot. n. 111138 del 4 marzo 2021), Nuova Società Televisiva Italiana S.r.l. (prot. n. 111110 del 4 marzo 2021), Sky Italia S.r.l. (prot. n. 111139 del 4 marzo 2021), R.E.I. S.r.l. (prot. n. 111256 del 4 marzo 2021), Gtv S.r.l. (prot. n. 111152 del 4 marzo 2021), Mediashopping S.r.l. (prot. n. 111271 del 4 marzo 2021), Telecolore S.r.l. (prot. n. 111327 del 4 marzo 2021);

SENTITI in audizione i seguenti soggetti: Federazione Aeranti-Corallo in data 24 febbraio 2021, QVC Italia S.r.l. in data 25 febbraio 2021, RAI in data 26 febbraio 2021, Associazione TV Insieme, R.E.A., C.R.N.T. – T.P.D. e Telecapri S.r.l. in data 1 marzo 2021, CRTV, Associazione Tv locali e RTI S.p.A. in data 2 marzo 2021, Discovery Italia S.r.l. in data 3 marzo 2021;

AVUTO RIGUARDO ai contributi pervenuti e alle osservazioni formulate dai soggetti interessati nel corso delle audizioni, che di seguito si sintetizzano:

#### *Osservazioni di carattere generale e organizzazione del Piano*

La lettura del quadro normativo e l'impostazione complessiva del Piano di numerazione, proposta nel documento in consultazione, è stata condivisa e apprezzata dalla quasi totalità dei soggetti intervenuti nell'ambito della consultazione pubblica.

In particolare, diversi rispondenti hanno evidenziato come il Piano proposto nella delibera n. 237/13/CONS non possa essere tenuto in considerazione, per il fatto che la stessa

delibera non ha mai avuto attuazione, risultando tuttora applicato il Piano di cui alla delibera n. 366/10/CONS. Pertanto, l'implementazione di diverse modalità che vadano a modificare sostanzialmente il Piano attuale (come quelle previste nella delibera n. 237/13/CONS), determinerebbe un'alterazione dell'equilibrio di mercato e delle abitudini degli utenti, ormai consolidati da dieci anni.

In tale contesto, un cambiamento del sistema di numerazione, perlopiù in coincidenza con la migrazione al nuovo sistema trasmissivo (DVB-T2), avrebbe quindi conseguenze negative sull'intero processo, risultando peraltro in contrasto con la previsione normativa di salvaguardia delle abitudini di ascolto e semplicità d'uso da parte dell'utenza. In questa prospettiva è stata condivisa l'impostazione del documento di consultazione per l'aggiornamento del piano LCN, diretta a salvaguardare le abitudini maturate dagli utenti in continuità con l'attuale situazione e ad apportare solo le modifiche rese necessarie dall'evoluzione del contesto e dal prossimo mutamento tecnologico conseguente al *refarming* della banda 700 MHz.

In ogni caso, ad avviso di alcuni partecipanti, nella determinazione degli archi e blocchi di numerazione del Piano LCN dovrebbe essere tenuta in considerazione la dimensione quantitativa dei potenziali destinatari delle numerazioni in ambito locale e nazionale. Pertanto, sarebbe opportuno posticipare l'aggiornamento del Piano agli esiti dei bandi per l'assegnazione dei diritti d'uso delle frequenze in ambito locale agli operatori che dovranno realizzare le nuove reti in tecnica DVB-T2 (in corso di svolgimento da parte del Ministero dello Sviluppo Economico) e all'espletamento delle procedure di selezione dei fornitori di servizi di media audiovisivi (di seguito, anche FSMA) in ambito locale destinati ad accedere alle reti in questione. Ciò consentirebbe di destinare le numerazioni in maniera più efficiente, sulla base della reale situazione di mercato che verrà a determinarsi.

### *Definizioni*

I partecipanti alla consultazione, nel condividere in generale le definizioni proposte dall'Autorità ai fini del procedimento, hanno formulato alcune proposte di modifiche e integrazioni.

In particolare, con riferimento alla definizione di canali generalisti nazionali ex analogici, è stato evidenziato che la loro storicità è legata esclusivamente al titolo abilitativo che a tali numerazioni risulta connesso. Per tale ragione, un soggetto ha proposto ai fini di una maggior chiarezza e linearità con la disciplina normativa e l'evoluzione del settore, di considerare nella definizione, come elemento di specificazione, oltre all'intervenuta modifica del marchio editoriale anche la modifica della società titolare dell'autorizzazione a trasmettere.

Alcuni soggetti hanno proposto una revisione della definizione di “*genere di programmazione semigeneralista*” evidenziando, da un lato, che il riferimento alle “*fasce di maggior ascolto*” non risulta chiaro e si presta pertanto ad interpretazioni strumentali, dall’altro lato, che l’obbligo dei “*tre generi differenziati*” (tra quelli identificati dal Testo Unico) non tiene conto della continua evoluzione dei generi di programmazione. È stato, infatti, evidenziato come il mercato attuale sia molto diverso da quello in cui il legislatore ha cesellato le categorie relative ai generi di programmazione. Infatti, con lo sviluppo della televisione digitale terrestre, che ha importato nel settore della TV in chiaro il modello della multicanalità determinando la nascita di molti canali tematici cd. nativi digitali, nonché, più di recente, con l’avvento degli OTT, che hanno dato impulso ai servizi di media audiovisivi a richiesta, si sono affermati nuovi generi di programmazione e si è diffuso un concetto nuovo di canale di intrattenimento. I generi individuati dall’articolo 32, comma 2, lett. c) del Testo Unico, pertanto, pur costituendo il riferimento per l’organizzazione delle sezioni tematiche, non esauriscono i generi televisivi attualmente esistenti e dunque non sarebbe corretto interpretare il richiamo ai “*generi differenziati*” contenuto nella definizione di “*genere di programmazione semigeneralista*” come riferito esclusivamente a quelli.

Anche l’obbligo di una distribuzione equilibrata di tali contenuti non terrebbe conto delle esigenze di mercato e del *target* di ascolto determinando una compressione della prerogativa degli editori televisivi di decidere il proprio palinsesto e di distribuire i diversi programmi nell’arco della giornata secondo criteri editoriali, nell’esercizio concreto della libertà di iniziativa economica, da un lato, e della libertà di espressione, dall’altro lato.

Quanto al riferimento all’informazione giornaliera, alcuni rispondenti ritengono che, pur sussistendo l’obbligo di fare informazione anche per i programmi semigeneralisti, dovrebbe essere consentito un margine ragionevole di flessibilità alle emittenti nel proporre al proprio pubblico programmi di informazione coerenti con la propria linea editoriale.

Da ultimo, in merito alle definizioni dei “canali di genere”, un’associazione ha rammentato che la classificazione di cui all’art. 32 del Testo Unico, è applicabile solo agli FSMA titolari di autorizzazione per la trasmissione di programmi televisivi in tecnica digitale terrestre in ambito nazionale e, pertanto, ha richiesto di specificare che i fornitori di servizi di media locali, indipendentemente dal genere di programmazione, rientrano esclusivamente nella definizione di “*emittente locale*”.

#### *Organizzazione del Piano, destinazione degli archi e ripartizione delle numerazioni*

In generale, i vari partecipanti alla consultazione hanno condiviso l’impostazione dell’Autorità circa lo schema di destinazione degli archi di numerazione, pur con

differenti motivazioni e considerazioni.

In particolare, un soggetto ha, comunque, auspicato l'aumento delle numerazioni destinate ai FSMA operanti in ambito nazionale nel I arco di numerazione, al fine di non soffocare eventuali potenzialità economiche degli operatori e permettere ingressi a soggetti nuovi entranti in numerazioni pregiate, le uniche potenzialmente di interesse (“dotate di un potere attrattivo”) nella piattaforma digitale terrestre. Un altro partecipante ha ritenuto invece eccessiva la pianificazione di LCN effettuata dall’Autorità, stante le ipotesi relative al numero minimo e massimo di FSMA potenzialmente trasportabili in ambito nazionale e locale ad esito del *refarming* della banda a 700 MHz. Un altro ancora ha proposto, in previsione della scomparsa nel nuovo sistema di circa l’80% degli attuali marchi/FSMA locali e al fine di consentire la sopravvivenza dei principali caratterizzati da grande storicità e tradizione, la revisione dell’attuale ripartizione in archi di numerazione nazionali/locali con l’ampliamento delle numerazioni destinate nel I arco ai principali marchi locali regionali.

Un’associazione, invece, non ha condiviso l’impostazione dell’Autorità, proponendo un’organizzazione del piano di numerazione in archi e blocchi distinti per tipologia e genere di programmazione. Pertanto, lo schema di destinazione degli archi andrebbe suddiviso in sotto archi (ndr. sotto blocchi) organizzati per generi di programmazione/tipologia e comprendenti sia emittenti nazionali che locali (con l’ampliamento del secondo blocco da 10 a 29). Tale suddivisione, ad avviso dell’Associazione, andrebbe incontro sia alle esigenze degli utenti, con una fruizione dei canali più chiara e immediata, sia degli operatori, consentendo di utilizzare di tutte le numerazioni e valorizzare la programmazione di qualità dell’emittenza locale (in particolare quella a contenuto informativo).

Con riferimento al I arco di numerazione e alla relativa ripartizione della numerazione proposta tra i canali generalisti nazionali, i canali digitali terrestri a diffusione nazionale in chiaro e le emittenti locali, la maggioranza dei partecipanti ha condiviso l’impostazione proposta nel documento di consultazione.

Un partecipante, comunque, non ha condiviso la ripartizione della numerazione proposta per le posizioni 7, 8 e 9, che dovrebbero essere attribuite a emittenti locali di maggior diffusione, copertura e storicità.

Un altro rispondente, invece, ha evidenziato la necessità di specificare che le emittenti che trasmetteranno su Mux di 2° livello dovranno trovare spazio unicamente sul II arco di numerazione o successivi. Ciò si rende indispensabile poiché non avendo le stesse una copertura dell’intero bacino regionale (come per le reti di 1° livello), in molte zone la numerazione assegnata non sarebbe ricevibile dal televisore. Ciò porterebbe a un utilizzo parziale di una risorsa scarsa come la numerazione LCN del I arco.

Un'associazione ha evidenziato la necessità che, al fine di garantire il rispetto del principio pluralistico, in ciascuna regione/area tecnica non sia consentita l'assegnazione ad uno stesso gruppo editoriale di più numerazioni appartenenti al primo blocco riservato alle TV locali (da 10 a 19). Un altro soggetto ritiene che debba essere identificato in due il limite massimo di LCN locali nel sotto blocco da 10 a 19, attribuibili al medesimo soggetto o a soggetti in posizione di controllo o collegamento.

In merito alla destinazione, alla ripartizione e al dimensionamento della numerazione, proposti in ogni singolo arco di numerazione, la maggior parte dei partecipanti ha condiviso l'impostazione dell'Autorità, pur con differenti motivazioni e considerazioni.

In particolare, due soggetti hanno comunque manifestato l'interesse a mantenere l'attuale riserva di due archi di numerazioni specifiche per i servizi media audiovisivi a pagamento, anche per non vanificare gli ingenti investimenti effettuati in tal senso. Date le peculiarità dei servizi di media audiovisivi a pagamento, e i diversi modelli di business su cui si basano, gli stessi ritengono che una confusione con i servizi lineari non a pagamento vada evitata.

Con riferimento alle numerazioni dedicate all'HD, un partecipante ha evidenziato che nel nuovo scenario l'evoluzione di tale formato sarà fisiologica e, pertanto, avrà ancor meno significato la differenziazione di tale programmazione in apposito arco. Di conseguenza, ha segnalato l'opportunità di riservare l'arco VI solo a codifiche particolarmente innovative, senza menzionare l'HD.

Per quanto concerne la radiodiffusione sonora, alcuni soggetti hanno evidenziato l'opportunità di mantenere la destinazione dell'VIII arco per tali servizi, sempre nell'ottica di preservare le abitudini dell'utenza. Altri, hanno altresì evidenziato che l'assegnazione delle relative numerazioni dovrebbe essere regolamentata ed effettuata tenendo conto del criterio generale delle abitudini e preferenze degli utenti. Propongono di assegnare le numerazioni dell'arco destinato ai servizi radiofonici seguendo un ordine che consenta di garantire un'uniformità di numerazione a livello nazionale, mediante l'assegnazione di un primo blocco di numerazioni dell'arco ai concessionari analogici a carattere nazionale, da un successivo blocco agli autorizzati DAB nazionali, e da due ulteriori blocchi consecutivi destinati rispettivamente ai concessionari analogici a carattere locale e dagli autorizzati DAB a carattere locale.

Un soggetto infine, alla luce della nuova configurazione della rete trasmissiva destinata alla messa in onda dell'informazione regionale del servizio pubblico e della conseguente possibilità in molte aree di ricevere contemporaneamente diversi programmi regionali sull'LCN 3, ha richiesto l'attribuzione, su un differente arco di numerazione, di una serie di numerazioni aggiuntive ed in sequenza per tali programmi, per consentire all'utente di fruire facilmente di ulteriori contenuti regionali comunque di interesse, senza dover



modificare l'impostazione del proprio televisore.

Una associazione non ha condiviso il documento di consultazione, proponendo anche per l'organizzazione dal II al X arco, una suddivisione per tipologie e generi di programmazione. Due partecipanti hanno invece evidenziato che, in considerazione della contrazione dei FSMA operanti in ambito locale nel prossimo futuro, sia da rivedere completamente l'attuale ripartizione tra archi di numerazione nazionali e locali, proponendo l'ampliamento del I arco di numerazione destinato ai principali marchi locali/regionali, eventualmente spostando in archi successivi i FSMA tematici di genere televendita.

Relativamente al IV arco, nel quale è stata prevista una riserva di numerazioni da destinare alla programmazione di genere musicale degli FSMA in ambito locale (cd. radiovisione), i partecipanti hanno generalmente condiviso l'impostazione dell'Autorità, pur con differenti motivazioni e considerazioni. In particolare, un soggetto nel ritenere che il concetto di radiovisione (o più propriamente di visual radio) non sia stato espresso correttamente nel testo posto in consultazione, ha evidenziato che, allo stato, lo sfruttamento del mezzo televisivo per la veicolazione di contenuti radiofonici avviene in tre direzioni: a) *simulcast* solo sonoro del contenuto radiofonico diffuso su altre piattaforme via etere (FM/DAB) e IP; b) *simulcast* sonoro del contenuto radiofonico diffuso su altre piattaforme via etere (FM/DAB+) e IP integrato da una componente video (la radiovisione nell'accezione fornita da Agcom); c) *visual radio* non in *simulcast*, dove a fronte del medesimo *brand* (marchio) hanno luogo due distinte programmazioni sulle piattaforme sonore via etere (FM/DAB+) e IP e su quella DTT (ed eventualmente sat/IP).

In questa prospettiva, la soluzione prospettata da Agcom potrebbe avere una logica relativamente alla soluzione descritta al punto b), ma perde di significato in quella di cui al punto c), considerato che la fattispecie è quella tipica di un programma tv generalista locale di tipo tradizionale.

Un'associazione ha richiesto che venga espressamente precisato che i FSMA locali che effettuano programmazione di radiovisione partecipino alle graduatorie ordinarie per l'assegnazione di tutte le numerazioni destinate al comparto locale. Qualora collocati in posizione utile in graduatoria, tali FSMA potranno chiedere l'attribuzione di una delle numerazioni individuate per la programmazione della radiovisione. Al riguardo, ritiene che tali numerazioni potrebbero essere collocate su alcune posizioni del II arco.

Alcuni soggetti hanno richiesto che per le radiovisioni le numerazioni riservate debbano essere "*non esclusive*" e soprattutto che, al pari delle emittenti a carattere comunitario, anche per le radiovisioni debba essere prevista la facoltà di poter scegliere di concorrere nelle graduatorie ordinarie per l'assegnazione di tutte le numerazioni destinate al comparto locale. Diversamente, altri partecipanti ritengono che le numerazioni per i

FSMA che diffondono radiovisione debbano essere “*esclusive*” e non deve essere prevista la facoltà di concorrere per altre graduatorie locali.

#### *Modalità di attribuzione della numerazione*

In generale, la maggioranza dei soggetti ha condiviso l'impostazione dell'Autorità circa le modalità di attribuzione delle numerazioni del Piano LCN.

Nello specifico, pur manifestando apprezzamento per la proposta dell'Autorità, la quasi totalità dei soggetti attivi in ambito nazionale e le relative associazioni di categoria, hanno chiesto di semplificare la procedura prevista in prima applicazione per l'attribuzione delle numerazioni ai canali generalisti e ai canali digitali terrestri a diffusione nazionale in chiaro. Alcuni partecipanti hanno infatti rappresentato la necessità di rendere il più semplice possibile l'assegnazione della numerazione, per i soggetti legittimamente esercenti una numerazione attribuita sulla base del Piano *ex* delibera n. 366/10/CONS, senza aggravii per le imprese e la Pubblica Amministrazione. Pertanto, gli stessi richiedono che i soggetti abilitati in ambito nazionale, che utilizzano una numerazione LCN in virtù di un'autorizzazione rilasciata dal Ministero, siano sollevati dall'onere di ripresentare la domanda; ciò per ragioni di economia di tempo e impegno, sia dal lato degli operatori, che dovrebbero predisporre tutta la documentazione già presentata a suo tempo per l'ottenimento della suddetta autorizzazione, sia dell'Amministrazione chiamata a esaminare nuovamente tale documentazione per l'attribuzione di posizioni precedentemente validate. A tal fine, viene proposto che le numerazioni già assegnate siano confermate d'ufficio, salvo espressa rinuncia e previa verifica da parte del Ministero sul corretto ed effettivo utilizzo delle stesse, ovvero a seguito di una manifestazione di volontà da parte degli FSMA a continuare ad utilizzare le attuali posizioni LCN.

Al riguardo, diversi intervenuti alla consultazione hanno auspicato la massima aderenza tra le numerazioni attribuite allo stato presente e quelle attribuite nello scenario post *refarming*. È stato infatti evidenziato da più parti come la conferma delle attuali assegnazioni, laddove non vi sia una necessità tecnica di modifica, risulti una condizione imprescindibile nell'ottica, da un lato, di non pregiudicare gli ingenti investimenti sin qui effettuati dai fornitori di servizi di media audiovisivi che diffondono in DTT e, dall'altro lato, di salvaguardare le abitudini e le preferenze dei telespettatori che hanno ormai consolidato la propria conoscenza dell'attuale piano LCN, così come richiesto dall'art. 32 del Testo Unico. Peraltro, considerando che il processo di *refarming* in atto comporterà la sostituzione degli apparati di ricezione per gran parte della popolazione, risulta ancor più rilevante limitare i possibili impatti negativi derivanti dall'introduzione di ulteriori cambiamenti sulle abitudini di ascolto degli utenti.

La necessità di salvaguardare la situazione di fatto che si è venuta a consolidare nel tempo e di tutelare l'interesse degli FSMA al mantenimento delle posizioni sino ad oggi utilizzate, nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge di semplicità d'uso e rispetto di abitudini e preferenze degli utenti, è stata richiamata anche dagli esponenti delle emittenti locali. Alcuni soggetti hanno sottolineato che l'LCN rappresenta un asset fondamentale (in particolar modo per chi è posizionato sullo stesso numero da oltre 10 anni) per il valore del "marchio" e che tutti gli investimenti (tecnologici, editoriali, strutturali) effettuati dagli FSMA per incrementare tale valore devono essere tutelati.

In tale prospettiva, alcuni partecipanti sostengono che ai soggetti operanti in ambito locale già titolari di un'autorizzazione alla fornitura di SMAV e relativa numerazione, dovrebbe essere direttamente confermato l'LCN in uso. Sul punto, alcuni operatori ritengono che le emittenti native analogiche dovrebbero essere fatte oggetto di maggior tutela, prevedendo un'automatica assegnazione alle stesse delle prime numerazioni sulla base della situazione antecedente lo *switch off*.

Quanto alle proposte dell'Autorità riguardo la formazione delle graduatorie in ambito locale e le relative modalità di assegnazione delle numerazioni, si rileva che le stesse hanno trovato un riscontro positivo da parte di molti dei partecipanti alla consultazione. Diversi soggetti hanno condiviso l'adozione di un sistema di punteggio aperto evidenziando come tale modalità, oltre a consentire l'opportuna differenziazione delle posizioni all'interno di ciascuna graduatoria, consenta di assegnare numerazioni LCN pienamente rispondenti alla qualità della programmazione ed alle preferenze degli utenti.

Altri soggetti ritengono invece che sarebbe preferibile stabilire un punteggio massimo. Tra questi, un soggetto ha ipotizzato di attribuire i punteggi in linea con le graduatorie per la selezione degli FSMA, con l'assegnazione di un punteggio massimo al primo classificato e, a scalare, in misura proporzionale ai successivi.

Anche sui singoli criteri di valutazione (nello specifico: a) qualità programmazione; b) e c) dipendenti e giornalisti; d) indici di ascolto; e) numero di anni di diffusione del marchio/palinsesto), è emersa una sostanziale adesione da parte della maggioranza degli intervenuti, seppur con alcune posizioni divergenti.

Alcuni partecipanti alla consultazione hanno evidenziato che la valutazione della "qualità programmazione", risulti di fatto inapplicabile, per l'impossibilità di verificare in concreto il contenuto della programmazione di ogni singola emittente, a maggior ragione in maniera preventiva. Per contro, altri soggetti ritengono che il punteggio ad esso associato sia eccessivamente basso e penalizzante a confronto con i punteggi associati agli altri criteri (un soggetto propone di attribuire per tale criterio dai 40 ai 200 punti). Alcuni partecipanti hanno richiesto che la valutazione avvenga su un periodo più esteso, di 12 o al minimo 5 anni. È stato inoltre proposto di considerare solo la programmazione

nella fascia dalle 7 alle 24, per evitare di premiare chi strumentalmente diffonde programmi di informazione nelle ore notturne.

Analogamente, molti tra gli intervenuti ritengono opportuno valorizzare maggiormente l'anzianità del marchio, che non dovrebbe essere appiattita né limitata agli 5 ultimi anni di rilascio delle autorizzazioni come proposto dall'Autorità, anche nel rispetto di quanto espressamente previsto dall'art. 32 del Testo Unico, circa la necessità di salvaguardare le abitudini e le preferenze degli utenti. Dovrebbe essere pertanto premiata la storicità e la tradizione dei marchi considerando un arco temporale più esteso (a partire dal 2010 o, secondo alcuni, dal periodo analogico), con l'attribuzione di un punteggio diversificato per gli anni di trasmissione e aumentando il punteggio massimo (fino a 30 punti).

Sempre con riferimento al periodo da considerare per la valutazione, la quasi totalità dei rispondenti ha richiesto l'applicazione di un arco temporale omogeneo relativamente ai criteri b), c) e d), con indicazione del biennio 2019-2020 in via preferenziale; ciò per non penalizzare le emittenti che, anche e soprattutto in periodo di pandemia, hanno garantito un servizio essenziale mantenendo o addirittura incrementando gli occupati al fine svolgere un efficace ruolo di pubblica utilità. Altri hanno proposto che siano presi in considerazione dati più recenti (basati sul 2021 o al massimo sul biennio 2020-2021), in modo da valutare situazioni quanto più possibile aggiornate e rispondenti alla realtà attuale; altri ancora l'intero arco di 12 anni dal 2010 o almeno gli ultimi 5 anni. Due partecipanti hanno chiesto che, stante la straordinarietà dell'anno 2020 in cui è stato fatto ricorso alla C.I.G. prevista dalle norme per l'emergenza Covid-19, la stessa non debba essere considerata come fattore penalizzante nel calcolo dei punteggi. Inoltre, un soggetto ha evidenziato che, alla luce dell'intenso *turn over* dei titoli FSMA tra imprese editrici intervenute negli ultimi anni nel contesto locale, la valutazione dei suddetti criteri, in caso di subentro nel periodo preso in considerazione, debba essere effettuata con riferimento alla società che partecipa al bando e non al precedente esercente il titolo FSMA.

Anche per quanto concerne il criterio relativo agli indici di ascolto, sono emerse posizioni differenti. Un soggetto propone che il calcolo della media ponderata degli ascolti giornalieri e del numero dei contatti sia effettuato sull'intero periodo dal 2010 al 2021, un altro che siano considerati i dati più aggiornati possibili (relativi al 2021).

Alcuni soggetti hanno evidenziato come l'ottenimento di alti ascolti risulti spesso in contrapposizione con la qualità della programmazione diffusa, specialmente quella dedicata alla cultura e alla promozione del territorio e, pertanto, chiedono di abbassare sensibilmente, se non azzerare il relativo punteggio. Diversamente, un altro partecipante, ritiene che sarebbe più opportuno attribuire un peso maggiore agli indici di ascolto (fino al 60% del punteggio massimo ottenibile, mentre il 20% ciascuno al numero medio di giornalisti e lavoratori). Un altro ancora propone di attribuire a tutte le emittenti non

rilevate da Auditel un punteggio pari al punteggio minimo attribuito alla emittente iscritta ad Auditel nella stessa area territoriale

Alcuni partecipanti contestano l'attribuzione del punteggio in base agli ascolti e osservano che il ricorso ad Auditel sia discutibile – esistendo altri metodi di rilevamento – in quanto si tratta di una società partecipata dagli stessi operatori del settore, potenziali beneficiari del Fondo assegnato sulla base dei criteri di cui al D.P.R. n. 146/2017 e direttamente interessati a concorrere alla sua ripartizione, e quindi in conflitto d'interesse. Peraltro, ad avviso dei medesimi soggetti, poiché i risultati degli ascolti sono condizionati dalla numerazione e le stesse risultano di fatto abusive in virtù dell'annullamento del Piano del 2010 da parte del Tar, le emittenti assegnatarie degli attuali LCN hanno goduto di un indebito vantaggio competitivo per oltre 10 anni.

Al riguardo, sempre tra le posizioni contrarie, un soggetto ha evidenziato come la scelta dell'Autorità di prendere a riferimento i criteri dettati dal D.P.R. n. 146/2017, per l'assegnazione degli LCN agli FSMA nel nuovo sistema, penalizza chi per libera scelta imprenditoriale non ha preso parte alle procedure per l'erogazione delle risorse del Fondo per il Pluralismo, introdotte e regolate dalla legge n. 207/2015 a cui il citato D.P.R. si riferisce. Tali criteri, non previsti dalla legge primaria che ha disposto l'aggiornamento del Piano LCN, risulterebbero pertanto sproporzionati e incoerenti mettendo a rischio la continuità d'esercizio dell'attività televisiva a detrimento dell'utenza.

Un altro partecipante ritiene che l'aggiornamento del Piano LCN dovrebbe costituire l'occasione per ripristinare lo *status quo ante*, sanando per quanto possibile la situazione di coloro che negli anni sono stati danneggiati dai provvedimenti dell'amministrazione, giudicati illegittimi dal giudice amministrativo (tra cui la delibera n. 366/10/CONS), nonché dalla successiva inerzia della medesima. Per tale ragione, nel rispetto del principio cardine previsto dall'art. 32 del Testo Unico sul rispetto delle abitudini e preferenze degli utenti, dovrebbe essere attribuito un punteggio "bonus" per tutte le società che negli ultimi 10 anni sono state pregiudicate dall'adozione dei suddetti provvedimenti o, in alternativa, per tali società dovrebbe essere considerato il biennio 2009-2010 come periodo di riferimento per la valutazione dei criteri di cui ai punti b), c) e d), consentendo un loro rientro sul mercato in posizione tale da ristorare, almeno in parte, il pregiudizio subito.

Infine, per quanto riguarda la previsione di una riserva "non esclusiva" di numerazioni in favore delle emittenti a carattere comunitario si rileva una generale condivisione. Un soggetto ha precisato che, comunque, tale riserva dovrebbe essere prevista in misura non superiore al 20 per cento delle numerazioni disponibili. Quanto alle modalità di valutazione, un'associazione ha rilevato che le graduatorie dei FSMA comunitarie si debbano basare esclusivamente sui criteri di cui ai punti b), c), ed e) del documento di consultazione dal momento che il criterio di cui al punto a) non sembrerebbe potersi

riferire all'emittenza comunitaria, essendo la stessa tenuta a trasmettere programmi originali autoprodotti per almeno il 50% dell'orario di programmazione giornaliero compreso tra le ore 7 e le ore 21.

*Riserva per i consorzi o intese di emittenti locali e relative modalità di attribuzione della numerazione*

Relativamente al tema della riserva di numerazioni in favore dei consorzi o delle intese di cui all'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e in particolare alla destinazione della numerazione LCN 10, la quasi totalità dei partecipanti ha espresso posizioni contrarie alla soluzione individuata nel documento di consultazione.

Nel dettaglio è stato rilevato, innanzitutto, che la delibera n. 237/13/CONS, da cui è stata ripresa la soluzione proposta in consultazione pubblica, aveva fotografato una situazione di mercato (diffusione in contemporanea, sulla base di consorzi/intese, del medesimo programma su più regioni, da parte di emittenti locali che si avvalevano di una concessionaria comune per la raccolta di pubblicità nazionale) che si andava affermando ben 10 anni orsono ma che, successivamente, non ha trovato adeguate conferme. Infatti, negli anni successivi tale opportunità è naufragata poiché la crescita smisurata dell'offerta dei canali nativi digitali a diffusione nazionale ha tolto la possibilità di alimentare il circuito con programmi di qualità, spingendo dunque tali FSMA a tornare, comunque con successo di pubblico, alla dimensione editoriale originaria: l'informazione locale in tutte le sue forme. Pertanto, considerato il cambiamento della situazione generale e del quadro del comparto locale riguardo alle diffusioni interconnesse, la destinazione della numerazione LCN 10 ai consorzi/intese, a discapito delle singole emittenti, non appare più giustificata.

Inoltre, è stato ricordato che con sentenza n. 4659/2012 il Consiglio di Stato ha evidenziato che: *“Né si può dimenticare, sotto altro profilo, il contributo informativo e socio-assistenziale che l'emittente locale di qualità è in grado di offrire alla platea di utenti della propria area geografica in occasione di situazioni di emergenza, nonché di specifiche problematiche circoscritte al territorio corrispondente al proprio bacino di utenza”*, a dimostrazione del legame ineludibile che esiste tra l'emittente locale di qualità ed il proprio ambito territoriale. Proprio su tale presupposto, al comparto sono assegnati i contributi del D.P.R. n. 146/2017 ed in occasione della pandemia per l'anno 2020 è stato riconosciuto un fondo emergenze (decreto 12 ottobre 2020 del Ministero dello Sviluppo Economico) *“Al fine di consentire alle emittenti radiotelevisive locali di continuare a svolgere il servizio di interesse generale informativo sui territori attraverso la quotidiana produzione e trasmissione di approfondita informazione locale a beneficio dei cittadini”*.

Alla luce di tali considerazioni è stato rappresentato come la costituzione di un consorzio di emittenti locali, destinato a trasmettere per dodici ore al giorno un prodotto “nazionale”, finisce per stravolgere, di fatto, la funzione informativa locale propria delle singole emittenti. Attribuendo dunque la numerazione LCN 10 ai consorzi/intese, si andrebbero in qualche modo a premiare emittenti locali che abdicano alla loro funzione primaria, togliendo numerazioni apicali alle televisioni locali che invece svolgono il loro ruolo informativo sul territorio. Infatti, così come strutturato, il consorzio/intesa con numerazione LCN unica su tutto il territorio, costituirebbe una surrettizia emittente nazionale che si sottrae alle limitazioni imposte a queste ultime (la raccolta di pubblicità locale) e che beneficia dei contributi di cui al D.P.R. n.146/2017.

In questa prospettiva, è stato evidenziato che il comma 1035 dell’art.1 della legge 205 del 27 dicembre 2017 prevede solo che vengano riservati “adeguati spazi all’interno dei primi archi di numerazione ai consorzi ed alle intese di cui all’art. 29, comma 2, del Testo Unico”, senza porre alcun obbligo di riservare tali spazi all’interno del I arco, né tantomeno numerazioni comprese fra il 10 e il 19.

Inoltre, secondo quanto proposto nel documento di consultazione, la graduatoria di tali soggetti “è formata sulla base della sommatoria dei punteggi ottenuti da ciascuna emittente facente parte del consorzio o intesa nelle singole graduatorie relative alle aree tecniche previste dal PNF di cui alla delibera n. 39/19/CONS”. Ne consegue che molte emittenti, di piccolissime dimensioni in termini di impresa e di ascolti, oggi relegate a numerazioni LCN a due o tre cifre, aderendo a un consorzio/intesa si troverebbero a scalzare in graduatoria un FSMA che sarebbe risultato utilmente collocato fra i primi 10 numeri o addirittura all’LCN 10.

Un’associazione, pur non condividendo la proposta di destinare ai consorzi o alle intese la numerazione LCN 10, ha formulato comunque una soluzione alternativa. Sul presupposto che l’attribuzione della numerazione al FSMA locale, in quanto facente parte di un consorzio o di un’intesa, non deve essere migliorativa (in termine di posizionamento di numerazione) rispetto a quella che spetterebbe al singolo FSMA locale facente parte del consorzio o dell’intesa, è stato proposto:

- che la numerazione “10” (indicata provvisoriamente nello schema di consultazione) venga sostituita con la numerazione “19”;
- che tale numerazione venga attribuita a FSMA locali partecipanti ad un consorzio o ad un’intesa composto per almeno l’80 per cento delle aree tecniche del PNAF da FSMA aventi singolarmente diritto (in base alle graduatorie delle 18 aree tecniche) ad una numerazione compresa tra 10 e 19. Tali FSMA devono, inoltre, servire complessivamente almeno l’80 per cento della popolazione servita dalle reti di primo livello previste dal PNAF;

- che le numerazioni 97, 98 e 99 vengano attribuite a FSMA locali partecipanti a un consorzio o ad un'intesa composto per almeno l'80 per cento delle aree tecniche del PNAF da FSMA aventi singolarmente diritto (in base alle graduatorie delle 18 aree tecniche) ad una numerazione compresa tra 71 e 99;

Solo in questo modo verrebbe valorizzato l'impegno sinergico dei FSMA locali facenti parte del consorzio o dell'intesa disincentivando eventuali operazioni finalizzate all'accaparramento delle numerazioni in questione (senza alcuna volontà di operare in modo sinergico, nello spirito di cui all'art. 29 Testo Unico, nonché disincentivando eventuali operazioni aventi intento meramente speculativo dirette alla sostanziale trasformazione del circuito (di cui al consorzio o all'intesa) in un FSMA nazionale.

Una sola associazione ha invece condiviso, a precise condizioni, la proposta di destinare ai consorzi o alle intese la numerazione LCN 10, sulla base delle seguenti argomentazioni.

È stato evidenziato, infatti, che nel settore televisivo locale esiste una categoria di emittenti – tutte attualmente posizionate tra il numero 10 ed il numero 19 nelle varie regioni – che riesce a produrre e trasmettere con un alto *standard* qualitativo la programmazione autoprodotta cioè quella legata al territorio e in particolare all'informazione locale. Tali soggetti, pur producendo direttamente molte ore di programmi al giorno, sono tuttavia obbligati (non potendo coprire con l'autoproduzione tutte le 24 ore) a cercare sul mercato prodotti televisivi alternativi da trasmettere nelle altre ore. Tuttavia, poiché i prodotti televisivi pregiati hanno costi di mercato esorbitanti che le singole emittenti non possono sostenere, le stesse sono costrette ad acquistare diritti di produzioni di scarsa qualità che abbassano enormemente lo standard faticosamente raggiunto con l'autoproduzione.

Il numero LCN 10, quindi, potrebbe rappresentare per tali emittenti una formidabile occasione per poter accedere al mercato dei programmi televisivi – o per produrre ulteriori programmi televisivi – in intesa tra loro suddividendosi i relativi costi. In questo modo tali emittenti conserverebbero lo stesso *standard* qualitativo sull'intera programmazione, amplificando l'eccellenza dell'identità locale.

L'Associazione ha altresì precisato che, in ogni caso, la riserva di numerazione per i consorzi non può e non deve alterare la natura delle emittenti locali che ne fanno parte. I consorzi e le intese sono formati, appunto, da emittenti locali che devono quotidianamente realizzare obiettivi di pubblico interesse ai sensi dell'art.1 comma 163 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e del D.P.R. n.146/2017, incentrati sull'informazione locale e sulla produzione legata al territorio. Rispondendo a tale *ratio*, l'articolo 29 del Testo Unico al comma 3 dispone che i consorzi e le intese possano trasmettere sino ad un massimo di 12 ore di programmi in contemporanea. Pertanto, il nuovo piano LCN deve uniformarsi al testo della norma primaria e deve quindi prevedere anche esso sino ad un massimo di 12



ore di programmi in contemporanea, senza un limite minimo di ore di trasmissione in contemporanea. L'Associazione ritiene quindi che, allo scopo di evitare comportamenti opportunistici o effetti distorsivi nel processo di attribuzione delle numerazioni occorre prevedere che la numerazione 10 possa essere attribuita solo a consorzi o intese costituite tra emittenti che singolarmente (ciascuna nella propria area tecnica) si classifichi in graduatoria tra le prime 10 posizioni.

#### *Altre osservazioni*

Diversi intervenuti alla consultazione hanno evidenziato la necessità di specificare che tutte le numerazioni LCN (da 1 a 999) non possano essere utilizzate o anche solo occupate da servizi non autorizzati per (o anche per) la diffusione digitale terrestre. Tale considerazione appare quantomai opportuna nel contesto multiplatforma in cui, tramite i televisori connessi (cd. *smart tv*), gli utenti sono in grado di fruire di contenuti diffusi tramite diverse piattaforme (DTT, IP e satellite); tuttavia, in alcuni casi, tali ricevitori includono nel sistema LCN alcune numerazioni in virtù di scelte arbitrarie dei produttori di apparati o accordi commerciali da parte degli stessi con fornitori di servizi di media audiovisivi non lineari su altre piattaforme (come i cd. *barkers channels*). Risulta quindi essenziale, ad avviso dei citati soggetti, che l'accesso alla numerazione LCN su DTT possa avvenire solo su base regolamentata e debba essere riservato esclusivamente ai soggetti autorizzati.

Inoltre, un numero consistente di partecipanti ritiene utile ribadire, anche nell'ambito di questo procedimento, la necessità che sia garantito un efficiente ed effettivo utilizzo delle numerazioni LCN da parte dei titolari delle autorizzazioni per FSMA. Peraltro, un soggetto ha evidenziato come l'efficiente funzionamento del sistema sia legato alla concreta possibilità di accedere alle risorse numeriche. Risulta quindi necessario rafforzare i meccanismi di controllo del corretto ed effettivo uso delle numerazioni, al fine di evitare effetti di blocco nei confronti dei nuovi entranti ed assicurare la massima valorizzazione, anche in favore degli utenti, di risorse scarse e importanti, quali le numerazioni.

Alcuni rispondenti, infine, hanno evidenziato l'opportunità, di introdurre congrui contributi annuali sui diritti d'uso delle numerazioni LCN. Ciò anche al fine di pervenire ad una distribuzione maggiormente equilibrata degli oneri impositivi gravanti sul settore, tenuto conto che solo gli operatori di rete devono corrispondere contributi sui diritti d'uso delle frequenze;

RITENUTO, in merito alle osservazioni e proposte emerse dalla consultazione, di esprimere le seguenti valutazioni:

- preliminarmente occorre evidenziare che la Legge di Bilancio 2018<sup>1</sup>, all'articolo 1, commi 1026 e seguenti, in attuazione della decisione n. 2017/899 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, relativa all'uso della banda di frequenza 470 - 790 MHz nell'Unione, successivamente integrata e modificata dalla Legge di Bilancio 2019<sup>2</sup>, ha disciplinato e programmato il processo che nel quadriennio 2018 - 2022 porterà, da un lato, ad assegnare le frequenze nella banda 700 MHz (694 - 790 MHz) ai sistemi terrestri in grado di fornire servizi di comunicazione elettronica a banda larga senza fili, e, dall'altro lato, a conferire un nuovo assetto al sistema radiotelevisivo su piattaforma digitale terrestre (DTT), nazionale e locale, alla luce della dotazione di risorse spettrali rimaste a disposizione per il servizio *broadcasting* (da 174 a 230 MHz e da 470 a 694 MHz).

Le leggi in questione hanno, pertanto, definito e dettagliato lo svolgimento di una serie di attività da parte dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e del Ministero dello Sviluppo Economico (d'ora in avanti, anche Ministero), nell'ambito delle rispettive competenze, al fine di dare concreta attuazione al citato riassetto del sistema radiotelevisivo.

In particolare, l'articolo 1, comma 1035, della Legge di Bilancio 2018, come modificato dalla Legge di Bilancio 2019, ha previsto che: *“In considerazione del nuovo assetto frequenziale e delle modalità di definizione delle aree tecniche, di cui al comma 1030, e in coerenza con le procedure di cui ai commi 1030, 1031, 1033 e 1034, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni aggiorna il piano di numerazione automatica dei canali del servizio televisivo digitale terrestre e le modalità di attribuzione dei numeri entro il 31 dicembre 2019, tenendo conto di quanto stabilito dai commi da 1026 a 1046. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni aggiorna il piano, nel rispetto del pluralismo dei mezzi di comunicazione, dei principi di trasparenza, equità e non discriminazione e di una razionale allocazione della numerazione, riservando adeguati spazi all'interno dei primi archi di numerazione ai consorzi e alle intese di cui all'articolo 29, comma 2, del Testo Unico di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177. [...]”*.

Nel merito, occorre rilevare che tale disposizione, nel richiedere l'intervento dell'Agcom per adeguare il piano di numerazione automatica dei canali (LCN) in considerazione del nuovo assetto frequenziale e delle modalità di definizione delle aree tecniche, non ha apportato modificazioni all'articolo 32, comma 2, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, come novellato dall'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44. In questo senso il citato articolo 32, comma 2, nell'individuare i principi e i criteri

<sup>1</sup> Legge 27 dicembre 2017, n. 205 recante *“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”*.

<sup>2</sup> Legge 30 dicembre 2018 n.145 recante *“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”*.

ai quali l’Autorità deve attenersi ai fini dell’elaborazione dei piani di numerazione, specifica che: *“Fermo il diritto di ciascun utente di riordinare i canali offerti sulla televisione digitale nonché la possibilità per gli operatori di offerta televisiva a pagamento di introdurre ulteriori e aggiuntivi servizi di guida ai programmi e di ordinamento canali, l’Autorità, al fine di assicurare condizioni eque, trasparenti e non discriminatorie, adotta un apposito piano di numerazione automatica dei canali della televisione digitale terrestre, in chiaro e a pagamento, e stabilisce con proprio regolamento le modalità di attribuzione dei numeri ai fornitori di servizi di media audiovisivi autorizzati alla diffusione di contenuti audiovisivi in tecnica digitale terrestre, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi in ordine di priorità:*

- a) garanzia della semplicità d’uso del sistema di ordinamento automatico dei canali;*
- b) rispetto delle abitudini e preferenze degli utenti, con particolare riferimento ai canali generalisti nazionali;*
- c) suddivisione delle numerazioni dei canali a diffusione nazionale, sulla base del criterio della programmazione prevalente, in relazione ai seguenti generi di programmazione tematici: semigeneralisti, bambini e ragazzi, informazione, cultura, sport, musica, televendite. Nel primo arco di numeri si dovranno prevedere adeguati spazi nella numerazione che valorizzino la programmazione delle emittenti locali di qualità e quella legata al territorio. Nello stesso arco di numeri non dovranno essere irradiati programmi rivolti a un pubblico di soli adulti. Al fine di garantire il più ampio pluralismo in condizioni di parità tra i soggetti operanti nel mercato, dovrà essere riservata per ciascun genere una serie di numeri a disposizione per soggetti nuovi entranti;*
- d) individuazione di numerazioni specifiche per i servizi di media audiovisivi a pagamento;*
- e) definizione delle condizioni di utilizzo della numerazione, prevedendo la possibilità, sulla base di accordi, di scambi della numerazione all’interno di uno stesso genere, previa comunicazione alle autorità amministrative competenti;*
- f) revisione del piano di numerazione in base allo sviluppo del mercato, sentiti i soggetti interessati.*

Pertanto, ferma restando l’applicazione di tali principi e criteri direttivi, in attuazione del citato articolo 1, comma 1035, della Legge di bilancio 2018, costituisce oggetto del presente provvedimento “l’aggiornamento” del piano di numerazione automatica dei canali del servizio televisivo digitale terrestre (LCN) e delle relative modalità di attribuzione dei numeri, già adottato dall’Autorità.

Sul punto occorre ricordare che, nell'anno 2010, l'Autorità ha approvato un primo piano LCN con la delibera n. 366/10/CONS (d'ora in avanti, anche *Piano LCN ex delibera n. 366/10/CONS*), il quale, tuttavia, è stato annullato dal Consiglio di Stato con le sentenze n. 04658/2012, n. 04659/2012, n. 04660/2012 e n. 04661/2012, depositate il 31 agosto 2012. Successivamente, rinnovando il procedimento e recependo i rilievi formulati dal Giudice amministrativo nelle citate sentenze, l'Autorità con la delibera n. 237/13/CONS ha adottato il "*Nuovo piano di numerazione automatica dei canali della televisione digitale terrestre, in chiaro e a pagamento e le relative modalità di attribuzione dei numeri ai fornitori di servizi di media audiovisivi*". Tale ultimo provvedimento rappresenta, dunque, il "piano di riferimento" da cui partire per operare il processo di aggiornamento richiesto dal Legislatore con l'articolo 1, comma 1035, della menzionata Legge di Bilancio 2018.

Nello svolgimento di tale attività occorre, comunque, considerare alcuni fattori ai fini delle valutazioni conclusive oggetto del presente provvedimento. Infatti, viene innanzitutto in rilievo la circostanza che il piano di numerazione di cui alla delibera n. 237/13/CONS non ha trovato concreta attuazione e, conseguentemente, le numerazioni attualmente in uso ai vari fornitori di servizi di media audiovisivi nazionali e locali sono quelle assegnate sulla base del piano di cui alla delibera n. 366/10/CONS. Pertanto, bisognerà necessariamente tener conto della situazione di fatto che si è venuta a consolidare nel tempo (10 anni), e ciò allo scopo sia di tutelare (ove possibile) l'interesse degli FSMA al mantenimento delle numerazioni sino ad oggi utilizzate, sia al fine di salvaguardare il principio della semplicità d'uso del sistema di ordinamento automatico dei canali nonché il rispetto delle abitudini e preferenze degli utenti, come esplicitamente richiesto dalle lettere *a)* e *b)* dell'articolo 32, comma 2, del Testo Unico.

Inoltre, come ricordato, l'attività di aggiornamento del piano LCN si inserisce nell'ambito del processo di *refarming* della banda 700 MHz e del conseguente riassetto del sistema radiotelevisivo nazionale e locale da attuarsi entro il 30 giugno 2022, secondo le tempistiche di cui al decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 19 giugno 2019 (c.d. *roadmap*). In questo senso, come già rilevato in altri provvedimenti assunti da questa Autorità (delibera n. 39/19/CONS; delibera n. 129/19/CONS) il Legislatore, nel programmare il citato riassetto, ha operato una precisa scelta di sistema. Infatti, per l'emittenza nazionale è stata prevista una procedura di "conversione" degli attuali diritti d'uso di frequenze DVB-T, detenuti dagli operatori, nei nuovi diritti d'uso di frequenze DVB-T2 (attraverso un "fattore di conversione" tra reti DVB-T e reti DVB-T2, basato sulla capacità trasmissiva resa disponibile dalle stesse). Tale processo è destinato a completarsi con l'assegnazione dell'ulteriore capacità trasmissiva disponibile in ambito nazionale e delle frequenze terrestri (*aggiuntive rispetto a quelle destinate alla conversione dei diritti d'uso di cui al comma 1031 e pianificate dall'Autorità per le*

*garanzie nelle comunicazioni nel PNAF*) attraverso la procedura onerosa senza rilanci competitivi, disciplinata dalla delibera n. 564/20/CONS.

Diversamente, per il comparto locale è stato previsto che le emittenti esistenti procedano al rilascio obbligatorio delle frequenze (attualmente detenute) a fronte dell'erogazione di un indennizzo. A seguito di tale "rottamazione obbligatoria", i nuovi diritti d'uso delle frequenze DVB-T2 per il servizio televisivo digitale terrestre in ambito locale saranno assegnati dal Ministero dello Sviluppo Economico, ad esito di apposite "procedure di selezione", a nuovi operatori di rete (nuovi soggetti rispetto ai precedenti titolari, anche nuovi entranti ed eventualmente anche operatori nazionali purché realizzino reti locali), che metteranno a disposizione la capacità trasmissiva di tali reti per il trasporto di fornitori di servizi di media audiovisivi in ambito locale. Anche tali ultimi soggetti saranno, ai fini del trasporto sulle nuove reti, selezionati sulla base di apposite graduatorie gestite sempre dal Ministero dello Sviluppo Economico.

Attraverso tali previsioni, si è inteso, di fatto, superare il modello di emittenza locale incentrato sull'autotrasporto dei propri contenuti, per sostituirlo con un modello più prossimo a quello nazionale, caratterizzato dalla figura dell'operatore di rete e basato sulla cessione della capacità trasmissiva ai fornitori di servizi di media audiovisivi locali.

Alla luce delle scelte operate dal Legislatore, che necessariamente devono orientare la successiva attività regolatoria dell'Autorità, è del tutto evidente non solo che il nuovo piano LCN è destinato ad operare in una realtà tecnica e di mercato profondamente diversa da quella considerata per l'elaborazione del Piano di cui alla delibera n. 237/13/CONS, ma anche che l'attività di aggiornamento, oggetto del presente procedimento, deve essere svolta con un approccio di tipo prospettico, avendo necessariamente a riferimento il futuro assetto del sistema radiotelevisivo come risultante dal PNAF adottato con la delibera n. 39/19/CONS, in particolare in merito alla capacità di trasporto delle nuove reti DVB-T2 e ai nuovi bacini di servizio per l'emittenza locale;

- sempre in via generale, occorre ricordare che, a seguito dell'annullamento della delibera n. 366/10/CONS del 15 luglio 2010 da parte del Consiglio di Stato, il piano di numerazione adottato con tale provvedimento è rimasto di fatto cristallizzato nel tempo, per effetto di svariate proroghe<sup>3</sup>. Pertanto, l'attribuzione delle numerazioni LCN è

---

<sup>3</sup> Cfr. delibera n. 391/12/CONS recante "Proroga, in via d'urgenza, del Piano di numerazione automatica dei canali della televisione digitale terrestre, in chiaro e a pagamento, modalità di attribuzione dei numeri ai fornitori di servizi di media audiovisivi autorizzati alla diffusione di contenuti audiovisivi in tecnica digitale terrestre e relative condizioni di utilizzo di cui alla delibera n. 366/10/CONS, nelle more della revisione del detto Piano di numerazione" e delibera n. 15/14/CONS recante "Proroga, in via d'urgenza, delle disposizioni del Piano di numerazione automatica dei canali della televisione digitale terrestre, contenute nell'allegato a) alla delibera n. 366/10/CONS, in esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato n. 6021/2013 depositata il 16 dicembre 2013".

avvenuta nel corso degli anni, e continua ad avvenire ad opera del competente Ministero dello Sviluppo Economico, in sede di rilascio delle autorizzazioni per la fornitura dei servizi di media audiovisivi su piattaforma digitale terrestre di cui all'articolo 3 del "Nuovo regolamento relativo alla radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale" allegato alla delibera n. 353/11/CONS del 22 giugno 2011, e secondo l'organizzazione della numerazione disciplinata nella citata delibera n. 366/10/CONS<sup>4</sup>.

Nello specifico, l'organizzazione della numerazione individuata nel *Piano LCN ex delibera n. 366/10/CONS*, prevede:

- n. 891 posizioni complessivamente attribuibili alla fornitura di servizi di media audiovisivi;
- n. 99 posizioni attribuibili alla fornitura di servizi di media radiofonici, con specifica riserva nell'VIII arco di numerazione (701 – 799);
- n. 180 posizioni complessivamente destinate alla fornitura di servizi di media audiovisivi autorizzati alla diffusione in ambito nazionale, nel I, II e III arco di numerazione;
- n. 117 posizioni complessivamente attribuibili alla fornitura di servizi di media audiovisivi autorizzati alla diffusione in ambito locale, nel I, II e III arco di numerazione.

Tutto ciò premesso, dall'analisi dei dati relativi alle numerazioni attribuite per l'ambito nazionale, condotta al 30 ottobre 2020 sulla base delle informazioni nella disponibilità dell'Autorità<sup>5</sup>, è emerso il seguente quadro relativo al numero di posizioni LCN effettivamente occupate:

- risultano diffusi (*on air*) un totale di n. 194 servizi di media audiovisivi nazionali, di cui n. 151 originali (il dato complessivo include anche i programmi trasmessi in *simulcast*, in differita e le immagini fisse);
- nel I e II arco di numerazione tutte le posizioni attribuite agli FSMA autorizzati in ambito nazionale (1– 9; 20 – 70; 101 – 109; 120 – 170) risultano occupate da programmi effettivamente diffusi;

---

<sup>4</sup> L'attribuzione della numerazione ha una durata pari alla durata del corrispondente titolo autorizzatorio per la fornitura di servizi di media audiovisivi (ndr. 12 anni, cfr. art. 3, Allegato A alla delibera n. 353/11/CONS).

<sup>5</sup> In particolare, sono stati utilizzati i dati forniti dagli operatori al Registro degli Operatori della Comunicazione (ROC) confrontati con i dati presenti nel Catasto delle Frequenze tenuto dall'Autorità e con i provvedimenti trasmessi dal Ministero relativi al rilascio, alla voltura, al rinnovo, alla sospensione o alla revoca dei titoli abilitativi per la fornitura di servizi di media su digitale terrestre audiovisivi su piattaforma digitale terrestre.

- nel III arco di numerazione (201 – 209; 220 – 270), nel IV e V arco di numerazione (riservati ai servizi di media audiovisivi a pagamento), nel VI arco (riservato alla diffusione dei programmi in *high definition* - HD anche in *simulcast*) e negli archi IX e X (dedicati ad “ulteriori tipologie di servizi”), il rapporto tra il numero di servizi di media audiovisivi effettivamente diffusi e il numero di posizioni disponibili è sempre inferiore al 50%, e, in taluni archi, addirittura pari a zero.

In particolare, il minor rapporto tra numerazioni assegnabili e quelle effettivamente occupate da servizi audiovisivi *on air* si riscontra tra quelle destinate alla fornitura di servizi di media audiovisivi a pagamento, per i quali è stato riservato dal *Piano LCN ex delibera n. 366/10/CONS* un totale di n. 198 posizioni (301 – 399 e 401 – 499).

Altresì, si osserva che lo scarso utilizzo del VI arco di numerazione per la diffusione di programmi in HD può trovare giustificazione anche nella circostanza che alcuni FSMA, nel corso degli anni, hanno iniziato a trasmettere in tale formato direttamente il programma originale, posizionato in altri archi di numerazione.

Con riferimento alle numerazioni destinate ai canali nativi digitali nazionali in chiaro, assegnate in base ai generi di programmazione prevalenti, secondo la tassonomia per macro-genere individuata all’articolo 32 del Testo Unico, dall’analisi effettuata emerge che il maggior numero di programmi diffusi su tali numerazioni presentano una programmazione di tipo semigeneralista, anche per effetto della presenza di programmi trasmessi in differita e in *simulcast* nel II e VI arco di numerazione. Tra i generi tematici, i programmi più diffusi risultano quelli sportivi seguiti da quelli di televendita e musicali.

Per quanto attiene specificatamente all’VIII arco di numerazione, riservato ai servizi di media radiofonici, si rileva che la radiodiffusione su frequenze televisive digitali terrestri (DVB-T) è oggi destinata alla diffusione in *simulcast* di palinsesti trasmessi da emittenti radiofoniche, i quali possono essere trasportati, ai sensi della normativa vigente, nei *multiplex* in tecnica digitale terrestre eserciti da operatori di rete titolari di diritti d’uso di frequenze televisive. Allo stato, risultano diffusi da operatori di rete nazionale e da operatori di rete locale ai sensi dell’articolo 15, comma 6-*bis*, del Testo Unico, n. 21 programmi radiofonici.

Per completezza si rileva che numerosi soggetti attivi nella radiofonia, anche locale, hanno attuato strategie crossmediali utilizzando anche la piattaforma digitale terrestre e lanciando nuovi formati di programmazione come la c.d. “radiovisione”, caratterizzata prevalentemente dalla diffusione del programma radiofonico in *simulcast* con la contestuale trasmissione in video di immagini in diretta dai medesimi studi radiofonici (ripresa *live* dell’attività in studio).

Per quanto attiene alle attribuzioni in ambito locale, in base ai dati forniti dagli operatori al Registro degli Operatori della Comunicazione (ROC) risultano, al 30 ottobre 2020, circa n. 1.800 marchi autorizzati alla diffusione su piattaforma digitale terrestre in ambito locale (per n. 623 FSMA iscritti al ROC). Nel merito, occorre ricordare che, data la diversità di estensione delle singole reti trasmissive in ambito locale, le autorizzazioni alla fornitura di servizi di media audiovisivi sono rilasciate per bacini pluri-regionali, regionali, pluri-provinciali e provinciali. Pertanto, la provincia risulta essere l'unità territoriale minima da prendere a riferimento per un confronto, in termini omogenei, delle numerazioni attribuite per la fornitura di servizi di media audiovisivi;

- sulla base di tali premesse, con riferimento alle richieste formulate da alcuni operatori di procrastinare l'aggiornamento del Piano LCN al completamento delle procedure di selezione degli operatori di rete e dei fornitori di servizi di media in ambito locale, si evidenzia che, sia allo scopo di fornire ai vari operatori di mercato un quadro regolamentare certo e stabile in merito al riassetto del sistema radiotelevisivo conseguente all'attuazione del processo di *refarming* della banda 700 MHz, sia in considerazione delle tempistiche previste a tal fine dal Decreto del Ministero dello sviluppo economico del 19 giugno 2019, recante *Calendario con aree geografiche per il rilascio della banda 700 MHz*, appare necessario procedere con l'aggiornamento del Piano di numerazione. In ogni caso, rimane ferma la possibilità per l'Autorità, ai sensi dell'articolo 32, comma 2, lettera f), del Testo Unico, di intervenire per apportare ogni opportuna modifica o integrazione al Piano qualora l'assetto di mercato risultante dall'esito delle procedure, di cui all'articolo 1, commi 1033 e 1034 della Legge di Bilancio 2018, lo richiedesse;

- con riferimento alle definizioni adottate ai fini del presente provvedimento, nel confermare in generale l'impostazione del documento di consultazione, alla luce dei contributi pervenuti appare opportuno rivedere la definizione di "*genere di programmazione semigeneralista*". Al riguardo, infatti, risultano condivisibili le osservazioni formulate da alcuni rispondenti in merito al rilevante processo evolutivo in atto nell'offerta dei contenuti audiovisivi, sempre più diversificati al fine di riscontrare il gradimento dei diversi *target* di ascolto.

Pertanto, nel condividere altresì la considerazione che l'individuazione dei generi di programmazione tematici operata dal Legislatore nell'articolo 32, comma 2, lettera c), del Testo Unico, non inquadra totalmente l'offerta dell'attuale panorama televisivo, caratterizzato dalla presenza di altri generi o tipologie di programmi di larga diffusione nei palinsesti dedicati all'intrattenimento del grande pubblico, appare opportuno adottare una definizione di *canale semigeneralista* maggiormente flessibile, che consenta di dare coerenza al sistema tenendo conto delle differenti realtà editoriali che compongono attualmente l'offerta televisiva. In questo senso, per *programmazione semigeneralista*



deve intendersi la programmazione diffusa in ambito nazionale dedicata a più generi differenziati inclusa l'informazione, distribuiti in modo equilibrato nell'arco della giornata di programmazione, nessuno dei quali raggiunge il 70 per cento della programmazione stessa. Al riguardo, si precisa che il riferimento alla distribuzione equilibrata dei generi è volto ad evitare la costruzione di palinsesti diversificati in maniera puramente strumentale ed elusiva (ad esempio concentrando l'informazione solo in orario notturno), ritenendo invece compatibile con detta disposizione una programmazione rispondente ai differenti *target* di ascolto prevalenti nei diversi orari.

Analogamente appaiono meritevoli di accoglimento le proposte di precisare che le definizioni dei "canali di genere" risultano applicabili ai fornitori di servizi di media audiovisivi in ambito nazionale e non a quelli in ambito locale, nonché di considerare, come elemento di specificazione con riferimento alla definizione di canali generalisti nazionali ex analogici, oltre all'intervenuta modifica del marchio editoriale anche la modifica della società titolare dell'autorizzazione a trasmettere.

Da ultimo, considerata la previsione di una riserva di numerazione in favore della cosiddetta *radiovisione*, appare opportuno introdurre un'apposita definizione diretta ad identificare, ai fini del presente provvedimento, tale genere di programmazione. Pertanto, per *radiovisione* deve intendersi la diffusione da parte di fornitori di servizi di media audiovisivi in ambito locale di contenuti radiofonici in *simulcast* integrati da una componente video, previo conseguimento di apposita autorizzazione per la fornitura di servizi di media audiovisivi lineari destinati alla diffusione in tecnica digitale su frequenze televisive terrestri, ai sensi dell'articolo 3 dell'Allegato A alla delibera n. 353/11/CONS;

- con riferimento all'organizzazione del Piano, alla destinazione degli archi e alla relativa ripartizione della numerazione, occorre ricordare che l'Autorità, ai sensi della normativa vigente, nell'attività di elaborazione dei piani di numerazione deve assicurare la semplicità d'uso del sistema di ordinamento automatico dei canali (articolo 32, comma 2, lettera *a*), del Testo Unico) nonché garantire il rispetto delle abitudini e preferenze degli utenti (articolo 32, comma 2, lettera *b*), del Testo Unico). In questa prospettiva, e alla luce di contributi pervenuti in sede di consultazione, si ritiene di confermare l'organizzazione del piano basata su una numerazione aperta che inizia con una cifra, come nei precedenti provvedimenti dell'Autorità. Non possono invece essere accolte le proposte, formulate da alcuni soggetti, di organizzare il piano di numerazione in archi e blocchi distinti per tipologia e genere di programmazione, considerato che le soluzioni presentate, caratterizzate da un elevato grado di innovatività, impatterebbero decisamente, in senso modificativo, sulle attuali utilizzazioni delle numerazioni LCN da parte dei fornitori di

servizi di media nazionali e locali con conseguente stravolgimento delle abitudini degli utenti fruitori dei programmi associati.

Diversamente, appare meritevole di accoglimento la proposta formulata da diversi soggetti intervenuti di destinare l'arco di numerazione VIII del Piano (in luogo del IX) ai canali nazionali e locali radiofonici, in linea con le attuali utilizzazioni (le emittenti radiofoniche sono infatti attualmente collocate sulle numerazioni dell'arco 700), al fine di assicurare il rispetto delle abitudini (consolidate) e delle preferenze degli utenti.

Pertanto, fatto salvo il diritto di ciascun utente di riordinare i canali offerti sulla televisione digitale terrestre, il piano di numerazione automatica dei canali della televisione digitale terrestre, in chiaro e a pagamento, è organizzato secondo il seguente schema: I arco, ai canali nazionali e locali; II arco, ai canali nazionali e locali; III arco, ai canali nazionali e locali; IV arco, ai canali locali; V arco, ai canali a pagamento; VI arco, ai canali nazionali nuovi formati; VII arco, ai canali locali ed eventuali nuovi formati; VIII arco, ai canali radiofonici nazionali e locali; IX arco, ai canali nazionali e locali; X arco, ai canali nazionali e locali o altri servizi e canali test.

In questa prospettiva, allo scopo di garantire l'uso efficiente delle risorse di numerazione, non appare percorribile la richiesta avanzata in sede di consultazione di mantenere l'attuale riserva di due archi di numerazioni specifiche per i servizi media audiovisivi a pagamento, alla luce della oggettiva contrazione, registrata negli anni, dell'offerta di tali servizi sulla piattaforma digitale terrestre, che di fatto ha lasciato non occupate tutte le numerazioni del IV arco dell'attuale Piano di numerazione.

Inoltre, sempre alla luce dei criteri direttivi individuati dal Legislatore (articolo 32, comma 2, lettera c), del Testo Unico e articolo 1, comma 1035, della Legge di Bilancio 2018), nel I arco di numerazione, sono necessariamente previsti gli spazi nella numerazione destinati: a) ai canali generalisti nazionali (numeri da 1 a 9 e numero 20); b) ai canali nativi digitali a diffusione nazionale (numeri da 21 a 70, organizzati in base alla suddivisione della programmazione nei generi di cui all'articolo 32, comma 2, lettera c), del Testo Unico: *semigeneralista, bambini e ragazzi, informazione, cultura, sport, musica, televendite*; c) alle emittenti locali (numeri da 10 a 19 e da 71 a 99).

In particolare, come evidenziato nel documento di consultazione, tale ultima scelta trova giustificazione non solo nella necessità di assicurare quanto più possibile il rispetto delle abitudini e delle preferenze degli utenti, che di fatto negli ultimi 10 anni hanno ricevuto su tali numerazioni servizi di media appartenenti a tale comparto, ma anche alla luce delle caratteristiche che il sistema radiotelevisivo locale verrà ad assumere a seguito del citato processo di riordino conseguente al *refarming* della banda 700 MHz. Infatti, per precisa scelta del Legislatore, l'insieme delle reti trasmissive locali in esercizio, come sviluppate sino ad oggi, è sottoposto a "rottamazione obbligatoria" (tutti i diritti sono ritirati a fronte

della corresponsione di un indennizzo) e i relativi servizi media audiovisivi sono destinati ad essere trasportati sulle nuove reti previste dal PNAF di cui alla delibera n. 39/19/CONS. Sul punto, come specificato nella parte motiva di tale delibera, alla luce delle risorse disponibili e sulla base dei criteri individuati dall'articolo 1, comma 30, della Legge di Bilancio 2018, come modificata e integrata dalla Legge di Bilancio 2019, il PNAF ha destinato al comparto locale risorse frequenziali per la pianificazione, in ciascuna delle 18 aree tecniche individuate<sup>6</sup>, di almeno una rete locale di 1° livello con copertura di popolazione non inferiore al 90% in ciascuna area tecnica e di una o più reti locali di 2° livello senza vincolo di copertura (nel bacino di riferimento). Sempre in tale prospettiva, è stato specificato che in considerazione della configurazione di pianificazione di riferimento (RPC) adottata nel PNAF per le reti locali di 1° livello (la stessa delle reti nazionali) e degli ulteriori parametri utilizzati, su ogni rete di 1° livello potranno essere trasportati circa 40 programmi locali in SD o circa 15 in HD. A questi si aggiungono poi, i circa 23 ulteriori programmi SD o circa 8 in HD trasportabili da ciascuna rete di 2° livello senza vincolo di copertura di popolazione nel bacino di riferimento. Alla luce dunque di tali capacità di trasporto e dell'impronta (regionale) dei bacini di servizio delle reti di 1° livello, appare opportuno non solo confermare all'emittenza locale di qualità una serie di numerazioni maggiormente attrattive ma anche assicurare il più ampio spazio possibile nel I arco di numerazione al fine di preservare, nella nuova realtà di mercato (rappresentata dai nuovi bacini di servizio), il ruolo strategico di tale emittenza nel fornire un contributo informativo e di valorizzazione di usi e costumi locali per gli utenti di tali aree geografiche.

Non può, invece, trovare accoglimento la richiesta di destinare le numerazioni 7, 8 e 9 alle emittenti locali di maggiore diffusione, copertura e storicità. Una scelta in tal senso, infatti, oltre a non essere più in linea con le consolidate abitudini degli utenti (che ormai da 10 anni ricevono su tali numerazioni servizi di media nazionali), si porrebbe in contrasto con le decisioni assunte in passato dalla stessa Autorità nella delibera n. 237/13/CONS nonché con la pronuncia della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n.1836/2016 che, all'esito di un lungo contenzioso sul tema, ha riconosciuto piena legittimità all'attribuzione di tali numerazioni ai fornitori di servizi di media appartenenti al comparto nazionale (emittenti nazionali ex analogiche).

Analogamente, non può essere condivisa la proposta di destinare alle emittenti locali che saranno trasportate dalle reti di 2° livello unicamente numerazioni del II arco o successivi. Occorre ricordare infatti che l'assegnazione dei numeri LCN deve essere disposta in favore dei titolari di un'autorizzazione per la fornitura di servizi di media audiovisivi e la

---

<sup>6</sup> Le aree tecniche individuate dal PNAF hanno una estensione coincidente nella quasi totalità dei casi con i limiti amministrativi regionali.

tipologia o l'estensione della relativa rete di trasporto (gestita, nel nuovo sistema, da operatori di rete che affittano la relativa capacità trasmissiva ai fornitori di servizi di media audiovisivi locali, non più integrati verticalmente) non può assumere alcuna rilevanza a tal fine, essendo un fattore esogeno. Diversamente ragionando, infatti, l'assegnazione della numerazione LCN non avrebbe carattere di stabilità in quanto condizionata dalle vicende contrattuali tra il fornitore di servizi di media e il relativo operatore di rete (non si può escludere, infatti, che nel periodo di validità dell'autorizzazione lo stesso fornitore di servizi di media audiovisivi decida, sulla base di considerazioni di mercato, di cambiare rete di trasporto da 1° a 2° livello o viceversa);

- sempre allo scopo di garantire l'uso efficiente delle risorse di numerazione, nonché la semplicità d'uso del sistema di ordinamento automatico dei canali per gli utenti, è confermata l'articolazione delle numerazioni nei singoli archi di numerazione, proposta nel documento di consultazione e generalmente condivisa dai partecipanti, con le seguenti precisazioni.

Nel III arco di numerazione, in conformità a quanto previsto dall'articolo 32, comma 2, lettera c), del Testo Unico, è confermata in favore dei fornitori di servizi di media audiovisivi nuovi entranti la riserva del 30 per cento delle numerazioni assegnate a ciascun genere di programmazione nei relativi sottoblocchi. In questa prospettiva, non può essere accolta la richiesta, avanzata da un partecipante, di prevedere maggiori numerazioni pregiate nel I arco per i fornitori di servizi di media audiovisivi nuovi entranti, al fine di favorirne l'ingresso sul mercato. È evidente, infatti, che l'operatività della previsione di cui dall'articolo 32, comma 2, lettera c), del Testo Unico in sede di aggiornamento o rinnovo del Piano nazionale di numerazione deve essere necessariamente conciliata con il quadro delle assegnazioni delle numerazioni già effettuate e consolidate. In questo senso, l'attuazione oggi della riserva in questione sul I o sul II arco di numerazione, i cui numeri risultano interamente assegnati ad altrettanti fornitori di servizi di media audiovisivi nazionali e locali, comporterebbe un pregiudizio per gli attuali utilizzatori delle numerazioni, che si vedrebbero costretti a cambiare numero, nonché lo stravolgimento delle abitudini degli utenti nella fruizione dei programmi ad esse associati.

Il VI arco di numerazione è destinato ai servizi di media audiovisivi con diffusione nazionale che impiegano formati evoluti o innovativi (ad esempio HD, 4k, 8k) rispetto alla definizione *standard* (es. SD). In ogni caso, anche alla luce delle ipotesi di scenario rappresentate in sede di consultazione, in particolare sulla possibile evoluzione dell'impiego del formato HD, si ribadisce la possibilità di diffondere i programmi in alta definizione o nei nuovi formati su tutte le numerazioni.

Nel IX arco di numerazione, le numerazioni sono destinate, indistintamente, ai fornitori di servizi di media audiovisivi nazionali e locali che non abbiano trovato collocazione nei precedenti archi di numerazione. In particolare, i numeri da 801 a 823 sono destinati alla programmazione contenente l'informazione regionale del Servizio pubblico, al fine di consentire agli utenti dell'intero territorio nazionale di fruire di ulteriori contenuti regionali;

- con riferimento alle modalità di attribuzione delle numerazioni, nel confermare in generale l'impostazione proposta nel documento di consultazione, anche alla luce dei contributi pervenuti, occorre osservare in merito alle richieste di semplificare le modalità di assegnazione delle numerazioni per quanto riguarda il comparto nazionale e locale (attraverso una conferma automatica delle numerazioni attualmente in uso) che la necessità di procedere ad un'assegnazione formale delle suddette numerazioni deriva dalla circostanza che le attuali utilizzazioni dei numeri LCN sono comunque ancora fondate, come ricordato in precedenza, sul Piano di cui alla delibera n. 366/10/CONS, oggetto di annullamento da parte del Giudice amministrativo. In ogni caso, per i servizi media digitali terrestri a diffusione nazionale in chiaro la procedura di rinnovo dell'assegnazione dei numeri LCN, in sede di prima applicazione, prevede espressamente che qualora due o più fornitori di servizi di media digitali terrestri a diffusione nazionale abbiano formulato richiesta per la stessa numerazione, la medesima verrà attribuita al fornitore che già la utilizza sulla base del *Piano LCN ex delibera n. 366/10/CONS*.

Quanto all'emittenza locale, all'argomentazione che precede occorre aggiungere la considerazione, anch'essa già ricordata, che l'intero comparto, per espressa volontà del Legislatore, è oggetto di un profondo processo di trasformazione, sia nel modello di business che nella struttura delle reti trasmissive, ai fini dell'attuazione del processo di *refarming* della banda a 700 MHz. La circostanza che i fornitori di servizi di media in ambito locale sono destinati ad essere trasportati sulle nuove reti di 1° e di 2° livello solo se selezionati sulla base di apposite graduatorie, redatte dal Ministero dello Sviluppo Economico secondo i criteri di cui al D.P.R. n.146/2017, rende pertanto inevitabile l'espletamento di nuove procedure ai fini dell'assegnazione delle numerazioni LCN in capo a tali soggetti.

Pertanto, con riferimento ai fornitori di servizi di media audiovisivi del comparto locale, nell'intento di valorizzare la programmazione di qualità e quella legata al territorio, si conferma che le numerazioni ad essi dedicate sono attribuite progressivamente secondo la collocazione derivante da apposite graduatorie predisposte dal Ministero e relative alle 18 aree tecniche previste dal PNAF di cui alla delibera n. 39/19/CONS. I punteggi delle graduatorie sono attribuiti in relazione *alla qualità della programmazione, alle preferenze degli utenti e al radicamento nel territorio*. Per consentire l'opportuna differenziazione

delle posizioni all'interno di ciascuna graduatoria, evitando fenomeni di appiattimento verso il basso o verso l'alto dei risultati del processo di valutazione, è confermato l'utilizzo di un sistema di punteggio aperto, ovvero senza un tetto massimo di punti assegnabili, in cui il punteggio finale conseguito da ciascun partecipante è dato dalla somma dei singoli punteggi ottenuti con riferimento alle voci e ai relativi indicatori.

Sul punto, si ritiene comunque opportuno fare riferimento ad un periodo omogeneo di valutazione per tutti gli indicatori individuati. Infatti, alla luce di quanto osservato dai partecipanti alla consultazione pubblica, circa il fatto che per il ruolo di servizio essenziale svolto dall'emittenza locale non vi sono state ripercussioni sui livelli di occupazione dovute al periodo emergenziale, si ritiene accoglibile l'indicazione di prendere a riferimento il periodo basato sul biennio 2019/2020 anche per la valutazione dei criteri relativi al numero di dipendenti e di giornalisti. Non si ritiene, invece, opportuno né fare riferimento all'anno in corso, come proposto da alcuni partecipanti, poiché tale indicazione si presterebbe a possibili comportamenti strumentali da parte dei soggetti interessati, né a periodi più lontani nel tempo perché non risulterebbero significativi ai fini delle valutazioni da svolgere.

Analogamente, in merito alla richiesta di valorizzare la storicità dei marchi di maggior tradizione considerando un arco temporale più esteso, si ritiene accoglibile la proposta di valutare, nell'attribuzione del relativo punteggio (criterio di cui al punto e), del documento di consultazione), l'intero periodo di 10 anni garantendo comunque una opportuna differenziazione tra le diverse posizioni, attraverso il riconoscimento di 3 punti fino a 5 anni, 5 punti tra 5 e 9 anni e 10 punti da 10 anni e oltre.

Da ultimo, in merito ai criteri e agli indicatori di attribuzione dei punteggi occorre evidenziare che, contrariamente a quanto sostenuto da alcuni partecipanti in sede di consultazione, ai fini dell'attribuzione dei numeri LCN ai fornitori di servizi di media locali non si è fatto riferimento né alle graduatorie già formate (o di futura formazione) frutto dell'applicazione del D.P.R. n.146/2017 né tantomeno si è fatto semplice rinvio ai criteri previsti dal medesimo Decreto. L'assegnazione delle numerazioni ai singoli fornitori di servizi è infatti conseguente al loro posizionamento utile in apposite ed autonome graduatorie, redatte dal competente Ministero sulla base dei criteri e degli indicatori individuati dal presente provvedimento ed elaborati in considerazione dei criteri direttivi previsti dall'articolo 32, comma 2 del Testo Unico. Tuttavia, per chiarezza di ragionamento, non si può non ricordare che i fornitori di servizi di media audiovisivi in ambito locale saranno tenuti a partecipare anche alle procedure dirette a predisporre, per ciascuna delle 18 aree tecniche del PNAF, la graduatoria dei soggetti che possono utilizzare la capacità trasmissiva delle reti di 1° e di 2° livello. Tali graduatorie, secondo quanto espressamente previsto dall'articolo 1, comma 1034, della Legge di Bilancio

2018, sono formate applicando i criteri di cui al D.P.R. n.146/2017. Pertanto, pur nella assoluta autonomia delle relative procedure, tra i criteri contemplati dal presente provvedimento, ai fini dell'attribuzione dei punteggi utili per l'assegnazione delle numerazioni, ne sono stati mutuati alcuni di quelli previsti dal citato Decreto, sia perché oggettivamente funzionali per le valutazioni da operare con riferimento alla qualità della programmazione e alle preferenze degli utenti sia per mantenere un certo grado di coerenza tra i possibili risultati delle graduatorie valevoli per l'assegnazione della capacità trasmissiva e quelli delle graduatorie per l'assegnazione dei numeri LCN (considerato che entrambe fanno parte del complesso di procedure dirette a governare il passaggio al nuovo assetto di sistema, conseguente al *refarming* della banda 700 MHz).

Infine, nel confermare le modalità di attribuzione delle numerazioni riservate alla radiovisione, nel IV arco di numerazione, appare opportuno riconoscere, nell'intento di salvaguardare le abitudini e le preferenze degli utenti, che in sede di prima applicazione le emittenti locali con programmazione televisiva di genere musicale possano comunque scegliere di concorrere nelle graduatorie ordinarie per l'assegnazione di tutte le numerazioni destinate al comparto locale;

- in merito al tema della destinazione delle numerazioni in favore dei consorzi o delle intese di cui all'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, nel documento di consultazione è stato evidenziato che la proposta di riservare la numerazione LCN 10 ai consorzi/intese, sebbene da intendersi come riserva "non esclusiva", si fondava sulle valutazioni operate dall'Autorità nella delibera 237/13/CONS e trovava giustificazione nella considerazione che la diffusione interconnessa può portare alla crescita delle emittenti locali di qualità, sfruttando la sinergia degli investimenti comuni, in grado di produrre un'offerta competitiva con quella delle emittenti nazionali. Tuttavia, nella consapevolezza che il Piano di numerazione di cui alla delibera n. 237/13/CONS non ha trovato concreta attuazione, nel medesimo documento è stata formulata ogni più ampia riserva di valutazione in merito all'individuazione definitiva delle specifiche numerazioni da destinare ai consorzi o alle intese, alla luce degli elementi informativi prodotti dai soggetti interessati.

In questo senso, dalle evidenze raccolte in sede di consultazione è emersa non solo la generale contrarietà a tale soluzione da parte dei partecipanti, considerato che tale scelta è destinata ad incidere significativamente sulla conferma delle attuali utilizzazioni LCN (in quanto nelle aree tecniche in cui sono presenti consorzi/intese si determinerebbe l'assegnazione di una nuova numerazione per le singole emittenti anche non coinvolte nell'aggregazione), ma anche e soprattutto la scarsa affermazione negli anni dell'esperienza dei consorzi tra emittenti locali diretti alla diffusione di trasmissioni interconnesse e in contemporanea sul territorio nazionale, nonostante tale possibilità fosse

ammessa, e puntualmente disciplinata, dall'articolo 29 del Testo Unico. Al riguardo, appare particolarmente significativa la circostanza che tali argomentazioni sono state sostenute anche da quei soggetti che nel 2013, in occasione del procedimento che ha portato all'adozione della delibera n. 237/13/CONS, avevano invece fortemente caldeggiato la destinazione dell'LCN 10 ai consorzi/intese in nome di nuove nascenti possibilità di mercato per l'emittenza locale, basate proprio sulla trasmissione di programmazione in comune su ampie porzioni del territorio nazionale. Pertanto, sulla base di tali considerazioni si ritiene di non confermare la soluzione prospettata nel documento di consultazione basata, in particolare, sulla destinazione della numerazione LCN 10 ai consorzi/intese.

Nel merito, sul presupposto che occorre comunque dare attuazione alla disposizione di cui all'articolo 1, comma 1035, della Legge di Bilancio 2018, che prevede di destinare adeguati spazi all'interno dei primi archi di numerazione ai consorzi e alle intese di cui all'articolo 29, comma 2, del Testo Unico, si ritiene di dover operare una valutazione che tenga necessariamente conto di tutti gli interessi che vengono in rilievo con riferimento alla tematica in questione, alcuni dei quali contrapposti tra loro, riconoscendo comunque come prioritario quello diretto a salvaguardare le abitudini e le preferenze degli utenti. In questa prospettiva, al fine di generare il minor impatto possibile sulle attuali utilizzazioni LCN, garantendo comunque ai consorzi/intese alcune numerazioni del I arco di numerazione e nell'intento di favorire la riconoscibilità di quelle emittenti locali che intendono avvalersi di una programmazione comune per alcune ore al giorno, appare opportuno riservare ai consorzi e alle intese di cui all'articolo 29, comma 2, del Testo Unico i numeri consecutivi LCN da 71 a 74 (e da 171 a 174 del II arco di numerazione), ovvero in sostanziale contiguità con le numerazioni destinate ai canali nazionali nativi digitali. Tale scelta, appare altresì giustificata dalla circostanza che nell'ambito delle attuali utilizzazioni delle numerazioni LCN alcune emittenti, legate da accordi tra loro (che in qualche modo risultano assimilabili ai consorzi e alle intese di cui all'articolo 29, comma 2, del Testo Unico), si avvalgono di numerazioni comuni ricomprese proprio nella decade settanta.

Non appaiono invece percorribili le soluzioni alternative formulate in sede di consultazione da alcuni partecipanti, basate sulla introduzione di limitazioni soggettive alla formazione dei consorzi o delle intese (consorzio/intesa partecipato solo da emittenti che già singolarmente hanno diritto a una numerazione tra 10 e 19) ai fini della successiva attribuzione della numerazione riservata.

Occorre ricordare infatti che, per espresso mandato del Legislatore, l'intervento dell'Agcom ha ad oggetto l'individuazione delle numerazioni riservate (singoli numeri e dotazione complessiva) e delle relative modalità di assegnazione e non la disciplina sulla



formazione dei consorzi/intese o le loro modalità di funzionamento. Alla luce di tale perimetro di intervento, nell'ambito della disciplina sul Piano LCN, mentre possono essere introdotti "requisiti" valevoli per l'assegnazione e il mantenimento della numerazione riservata - in coerenza con la finalità perseguita dalla norma primaria e per evitare comportamenti opportunistici o effetti distorsivi nel processo di assegnazione delle numerazioni - non possono invece essere previste limitazioni in merito alla composizione soggettiva dei consorzi/intese e alla loro formazione o vincoli diretti a predeterminare un'estensione geografica minima (in termini di aree tecniche o di popolazione servita) che il consorzio dovrebbe necessariamente raggiungere per poter ottenere la numerazione riservata. Infatti, il riferimento generico alle "intese" (oltre che ai consorzi di cui all'articolo 29, comma 2, del Testo Unico), contenuto nella norma primaria, comporta che ai fini dell'attribuzione del numero riservato risulta legittimata qualunque forma di aggregazione tra fornitori di servizi di media locali indipendentemente dalle maggiori o minori dimensioni (economiche o in termini occupazionali) dei soggetti coinvolti, e indipendentemente dall'estensione del bacino di popolazione o di territorio coperto.

Da ultimo, fermo restando il carattere assorbente delle argomentazioni che precedono, occorre altresì evidenziare che un meccanismo che basasse l'assegnazione della numerazione riservata ai consorzi/intese partecipati solo da emittenti che già singolarmente hanno diritto a una numerazione tra 10 e 19, risulterebbe alquanto farraginoso in termini di applicazione pratica e di non immediata esecuzione (in quanto sarebbe necessaria una procedura articolata in due passaggi). Infatti, la stessa formazione materiale di consorzi/intese dovrebbe essere posticipata ad un momento successivo alla redazione/pubblicazione della graduatoria valevole per l'assegnazione delle numerazioni tra 10 e 19. Solo dopo tale pubblicazione gli stessi fornitori di servizi di media conoscerebbero quelli tra loro risultati idonei alla formazione del consorzio e si troverebbero dunque nelle condizioni di avviare le attività di formazione del consorzio/intesa. Seguirebbe poi la fase definitiva di assegnazione delle numerazioni che dovrebbe tener conto della presenza e del posizionamento dei consorzi/intese costituiti. Si avrebbe dunque una duplicazione delle attività, con conseguente dilatazione delle tempistiche di assegnazione delle numerazioni, che rischia di appesantire ulteriormente le tempistiche del processo di attuazione del riassetto del settore radiotelevisivo conseguente al *refarming* della banda 700 MHz, nell'ambito del quale si inserisce comunque l'aggiornamento del Piano LCN.

In ogni caso, allo scopo di assicurare l'uso efficiente delle risorse di numerazione, si conferma la previsione che la suddetta riserva è da intendersi come "non esclusiva". Pertanto, qualora nelle aree tecniche non siano presenti consorzi o intese, le numerazioni ad essi riservate sono comunque assegnate ai singoli fornitori di servizi di media locali

secondo le graduatorie ordinarie. Così come, per evitare comportamenti opportunistici o effetti distorsivi nel processo di attribuzione delle numerazioni, appare opportuno confermare che ai fini dell'assegnazione di un'identica numerazione in tutte le aree tecniche servite, i consorzi o le intese di emittenti locali devono necessariamente diffondere in contemporanea, nelle aree in questione, la medesima programmazione per un numero minimo di ore. Sul punto, tuttavia, riconoscendo la fondatezza delle preoccupazioni manifestate da diversi partecipanti circa il rischio di alterare la natura e la funzione delle emittenti locali attraverso la previsione di un limite minimo di programmazione comune superiore alle dodici ore, appare opportuno modificare la soluzione proposta nel documento di consultazione stabilendo a tal fine che i consorzi o le intese di emittenti locali debbano diffondere in contemporanea la medesima programmazione per una durata di almeno otto ore ma comunque non superiore a dodici ore.

Sempre al fine di scongiurare comportamenti opportunistici o effetti distorsivi nel processo di attribuzione delle numerazioni, sono altresì confermate le disposizioni dirette a garantire che i consorzi e le intese, di cui fanno parte le emittenti locali assegnatarie delle numerazioni riservate, si mantengano “stabili” nella composizione e “durevoli” nel tempo;

- quanto alla problematica evidenziata, relativa alla circostanza che le numerazioni LCN non possano essere utilizzate o anche solo occupate da servizi non autorizzati per (o anche per) la diffusione digitale terrestre, nel condividere le preoccupazioni manifestate dai soggetti intervenuti in sede di consultazione, occorre ribadire che le eventuali utilizzazioni delle numerazioni del Piano per servizi audiovisivi forniti su altre piattaforme da parte di soggetti comunque privi dell'autorizzazione di cui all'articolo 3 dell'Allegato A alla delibera n. 353/11/CONS, deve essere considerato un uso non conforme della numerazione rispetto alla disciplina adottata dall'Autorità con il presente Piano e in quanto tale sanzionabile dal competente Ministero ai sensi dell'articolo 32, comma 4 del Testo Unico;

- in merito alla richiesta di introdurre congrui contributi annuali sui diritti d'uso delle numerazioni LCN, al fine di pervenire ad una distribuzione maggiormente equilibrata degli oneri impositivi gravanti sul settore, occorre evidenziare che una scelta in tal senso risulta eventualmente praticabile solo a seguito di uno specifico intervento normativo da parte del Legislatore;

- infine, circa la preoccupazione manifestata da alcuni soggetti relativa alla possibilità di una distorsione della concorrenza e del pluralismo dovuta alla concentrazione in capo ad uno stesso gruppo editoriale di più LCN nei medesimi blocchi di numerazione, si evidenzia che la normativa primaria (agli articoli 5 e 43 del Testo

Unico) già prevede specifici limiti anticoncentrativi al numero di autorizzazioni, sia in ambito locale che nazionale, di cui può essere titolare un fornitore di servizi di media, anche per il tramite di società controllate e collegate. Nello specifico, con riferimento al contesto locale è previsto che non *“possono essere rilasciate autorizzazioni che consentano ad ogni emittente, anche radiofonica digitale in ambito locale di irradiare nello stesso bacino più del 20 per cento di programmi televisivi numerici in ambito locale”*. Sarà quindi il Ministero, in sede di assegnazione delle numerazioni, a garantire il rispetto di tale disposizione;

VISTI gli atti del procedimento;

RITENUTO pertanto, a seguito dei rilievi e delle osservazioni formulate nell'ambito della consultazione dei soggetti interessati, di approvare l'aggiornamento del Piano di numerazione automatica dei canali del servizio televisivo digitale terrestre, delle modalità di attribuzione dei numeri ai fornitori di servizi di media audiovisivi autorizzati alla diffusione di contenuti audiovisivi in tecnica digitale terrestre e delle relative condizioni di utilizzo;

UDITA la relazione del Commissario Laura Aria, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*;

## **DELIBERA**

### **Articolo 1**

1. È approvato l'aggiornamento del *“Piano di numerazione automatica dei canali del servizio televisivo digitale terrestre, delle modalità di attribuzione dei numeri ai fornitori di servizi di media audiovisivi autorizzati alla diffusione di contenuti audiovisivi in tecnica digitale terrestre e delle relative condizioni di utilizzo”*, di cui all'allegato A alla presente delibera, che ne costituisce parte integrante e sostanziale.
2. La presente delibera è trasmessa al Ministero dello sviluppo economico, ai fini degli adempimenti di competenza.



Il presente provvedimento può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla pubblicazione dello stesso.

La presente delibera è pubblicata nel sito *web* dell'Autorità.

Roma, 21 aprile 2021

IL PRESIDENTE  
Giacomo Lasorella

IL COMMISSARIO RELATORE

Laura Aria

Per conformità a quanto deliberato  
IL SEGRETARIO GENERALE

Giulietta Gamba